

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-107 del 11/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE STAGIONALE DEL POMODORO FRESCO, CON PRODUZIONE DI POLPA E PASSATA DI POMODORO IN BARATTOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI S. GIORGIO P.NO (PC), VIA TORRAZZO N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-77 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA
CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER
L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE STAGIONALE DEL POMODORO FRESCO, CON PRODUZIONE DI
POLPA E PASSATA DI POMODORO IN BARATTOLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN
COMUNE DI S. GIORGIO P.NO (PC), VIA TORRAZZO N. 21.**

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di AUA dell'11.05.2016, trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Giorgio P.no) con nota del 13.05.2016 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. PGPC/2016/4911) per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione stagionale del pomodoro fresco, con produzione di polpa e passata di pomodoro in barattoli" svolta nello stabilimento in oggetto In particolare l'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 99/1992;
 - per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1080 del 07/06/2013 (parte integrante del Provvedimento Conclusivo n° 01/2014 del 20/02/2014 rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di San Giorgio P.no);
- nota del 27.05.2016 (acquisita in pari data al prot. Arpae n. 5522), con cui lo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la richiesta di integrazioni effettuata dalla S.A.C. di Arpae in data 25.05.2016, prot. n. 5361;
- lettera del 24.06.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 6629 in pari data), con cui la suddetta Unione ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta O.P.O.E. Cons. Coop. Agr. P.A. a suo tempo richieste dalla S.A.C. di Arpae con nota del 25.05.2016, prot. n. 5361;;
- foglio del 05.07.2016, prot. n. 7038, con cui la S.A.C. Di Arpae ha comunicato, tra l'altro, al SUAP ed alla Ditta *"...di non essere a conoscenza di norme derogatorie rispetto alla preventiva caratterizzazione del fango, necessaria per valutarne l'idoneità all'utilizzo in agricoltura..."*;
- nota del 06.07.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 7119 di pari data), cui lo Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero, in risposta alla succitata lettera Arpae, nella quale si richiamava l'attenzione circa eventuali adempimenti di competenza del medesimo sportello (rispetto ad "ulteriori titoli abilitativi che la ditta ha indicato nell'istanza di AUA in argomento), ha comunicato che *"...l'istanza è stata presentata al Comune di San Giorgio P.no, anteriormente alla data di istituzione di questo servizio SUAP, servizio che non è quindi titolare di tale procedimento."*;
- lettera del 01.09.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 9384 del 2.09.2016), con cui la ditta ha comunicato di rinunciare, per quest'anno, all'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 99/1992 relativamente all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

- verbale della conferenza di servizi del 6/10/2016 nel corso della quale è emersa le necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa;
- nota 16/11/2016, prot. n° 12189 (acquisita agli atti il 17/11/2016 con prot. n° PGPC/2016/12799) con la quale l'Unione Valnure e Valchero ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella conferenza di servizi del 6/10/2016;

PRESO ATTO che:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con O.P. 23/7/1998 n. 368 (successivamente modificata con Det. Dir. n. 478/1998 e Det. Dir. 2454/2005) deve considerarsi decaduta in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 281 del D. Lgs. 152/2006, pertanto lo stabilimento si qualifica come nuovo in base alla definizione di cui all'art. 268 del D. Lgs. 152/2006 stesso;
- le emissioni in atmosfera da autorizzare derivano da due camini adibiti alla produzione di vapore alimentati ad olio combustibile;
- nell'art. 25 delle N.T.A. del P.A.I.R. 2020, viene prescritto che dal 1 gennaio 2020 è vietato l'uso di olio combustibile negli impianti termici di cui ai titoli I della Parte V del D. Lgs. 152/2006;
- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico SA di acque di acque reflue industriali;**
 - **scarico SB di acque reflue domestiche** in uscita da un sistema di trattamento costituito da una fossa Imhoff (per i servizi igienici), un degrassatore (per il locale cucina) e da un filtro percolatore anaerobico finale di potenzialità pari a 10 A.E.;
- lo **scarico SA** di acque di acque reflue industriali è costituito:
 - dalle acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione (avente una potenzialità complessiva di 514 Kg BOD₅/giorno pari a 8571 A.E.) atto al trattamento delle acque provenienti dalla lavorazione del pomodoro e delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito alla sosta degli automezzi che trasportano il pomodoro in attesa dello scarico;
 - dalle acque reflue industriali di raffreddamento e meteoriche di dilavamento (relative ai piazzali su cui non insistono attività "sporcanti");
 - dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi agli spogliatoi;
- il sistema di depurazione per trattamento delle acque provenienti dalla lavorazione del pomodoro di cui sopra è costituito da una vasca di raccolta delle acque reflue in cui avviene la dissabbiatura, da un impianto di filtrazione meccanica con filtro rotante, da n° 2 vasche di trattamento chimico – fisico (con latte di calce e flocculante), da un sedimentatore primario e da un impianto biologico a fanghi attivi (quest'ultimo costituito da una vasca di ossidazione, da un sedimentatore secondario e da una vasca di clorazione);
- entrambi gli scarichi **SA** ed **SB** recapitano nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone;
- dal disegno n° 01 del novembre 2016 si evince che:
 - entrambe gli scarichi SA ed SB sono dotati di un proprio pozzetto fiscale (pozzetto P3 per lo scarico SA di acque reflue industriali);
 - le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione sono campionabili nel pozzetto di prelievo fiscale P1;
- nei mesi in cui non viene svolta alcuna attività lavorativa le acque meteoriche di dilavamento che durante la campagna di attività recapitano al sistema di depurazione, confluiscono direttamente in corpo idrico superficiale;
- lo scarico di acque reflue industriali **SA** era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con il summenzionato atto D.D. n° 1080/2013;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 15/12/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento ed udite le precisazioni del rappresentante della Ditta in ordine allo scarico di acque reflue domestiche - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A. - per l'attività di "lavorazione stagionale del pomodoro fresco, con produzione di polpa e passata di pomodoro in barattoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no, via Torrazzo, 21 - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a n° 2 scarichi (**SA** di acque reflue industriali ed **SB** di acque reflue domestiche) nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P.

per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI EUROPA CONSORZIO COOPERATIVO AGRICOLO P.A.** (C.F. 01392780381) - avente sede legale in Comune di Cento (FE), località Dodici Morelli, Via Troilo Cabeì n° 6 - per l'attività di "lavorazione stagionale del pomodoro fresco, con produzione di polpa e passata di pomodoro in barattoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no, via Torrazzo, 21 Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a n° 2 scarichi (**SA** di acque reflue industriali ed **SB** di acque reflue domestiche) nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GENERATORE VAPORE SATURO AD OLIO COMBUSTIBILE

Portata massima	9540 Nm ³ /h
Durata massima annua	50 gg/anno
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 GENERATORE VAPORE SATURO AD OLIO COMBUSTIBILE (EMERGENZA)

Portata massima	9540 Nm ³ /h
Durata massima annua	solo emergenza
Durata massima giornaliera	solo emergenza
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	100 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;
- b) l'olio combustibile deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- c) **Dal 1 gennaio 2020 non potrà più essere utilizzato l'olio combustibile, pertanto il gestore dovrà convertire l'impianto ad un combustibile meno inquinante dandone preventiva comunicazione al Comune sede dello stabilimento ed ad Arpae ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13;**
- d) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particolare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) i **controlli**, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- i) la data, l'orario ed i risultati dei controlli all'emissione E1, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- k) fatto salvo quanto disposto al successivo punto l), fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare autocontrolli ad E1 **per i soli ossidi di zolfo** nel caso di impiego di BTZ con contenuto di zolfo inferiore all'1%. Gli altri limiti dovranno, comunque, essere sempre oggetto di autocontrollo con la frequenza stabilita al precedente punto h);
- l) **entro nove mesi dal rilascio dell'AUA** il gestore dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli da effettuarsi alle emissioni E1, in giorni diversi in un periodo di dieci giorni ed a E2, i dati relativi ad almeno un autocontrollo, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti ad E1 ed E2 (compreso quello riguardante gli ossidi di zolfo);
- m) l'impianto di cui all'emissione E2 dovrà funzionare esclusivamente in alternativa all'impianto di cui all'emissione E1 e comunque in caso di malfunzionamento/avarìa di quest'ultimo;
- n) i consumi di olio combustibile di entrambi gli impianti termici e le ore di funzionamento di E2 devono

essere annotati con frequenza annuale su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura di Arpae e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;

3. **di stabilire**, per lo scarico SA di acque reflue industriali, il rispetto (nel pozzetti di prelievo fiscale P1 e P3 come indicati in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico SA di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone, le seguenti prescrizioni:
 - a) i pozzetti di campionamento fiscale **P1** ed **P3** dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) tutti i componenti del sistema di depurazione dovranno essere, almeno una volta all'anno e prima dell'inizio della campagna stagionale, sottoposti alle opportune verifiche per accertarne il regolare funzionamento;
 - c) la messa a regime del sistema di depurazione dovrà essere programmata in modo tale che prima dell'avvio alla depurazione delle acque reflue derivanti dalla lavorazione del pomodoro si trovi già nelle condizioni di funzionare in condizioni ottimali;
 - d) durante il periodo della lavorazione del pomodoro il sistema di depurazione dovrà essere mantenuto in buona efficienza mediante una corretta e scrupolosa gestione;
 - e) i fanghi prodotti dal sistema di depurazione (sia del trattamento chimico – fisico che di quello biologico) dovranno essere regolarmente asportati al fine di garantire una corretta efficienza depurativa;
 - f) le condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione;
 - g) dovrà essere comunicata, all'ARPAE e al Comune di San Giorgio P.no, la data di inizio e fine campagna;
 - h) durante il periodo della lavorazione del pomodoro dovrà essere effettuata la lettura:
 - o giornaliera del contatore posto sul pozzo di approvvigionamento idrico;
 - o giornaliera dei contaltri posti sulle pompe di rilancio dell'acqua depurata verso il pozzetto P1;
 - o a inizio e fine campagna del contatore posto sulla pompa di prelievo e rimando della vasca "L";
 - i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - j) il trattamento di clorazione potrà essere effettuato solo nel caso in cui lo richiedano interventi di emergenza e motivati, nonché preventivamente autorizzati dalle autorità competenti (Azienda USL ed ARPAE);
 - k) durante il periodo della lavorazione del pomodoro vengano effettuati:
 - o con frequenza almeno settimanale e mediante un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, autocontrolli analitici, in ingresso al sistema di depurazione ed in uscita dallo stesso nel pozzetto P1, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, BOD₅, COD e Solidi sospesi totali;
 - o almeno n° 2 autocontrolli analitici nel pozzetto P3, mediante un campionamento medio-composito nell'arco di tre ore, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, BOD₅, COD e Solidi sospesi totali; le date dovranno coincidere gli autocontrolli di cui sopra;
 - l) venga tenuto un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera k) e su cui annotare:
 - o le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione nonché le verifiche delle condizioni di funzionamento;
 - o i dati di cui alla lettera h);
 - m) in caso di cessazione dell'attività, il registro di cui al punto precedente dovrà essere consegnato all'ARPAE;
 - n) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà

immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

o) dovrà essere preventivamente comunicato all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire**, per lo scarico SB di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale della S.P. per Case Nuove - Godi" confluyente nel Rio Ogone le seguenti prescrizioni:

- a) entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero dovranno essere realizzati gli impianti di trattamento per lo scarico di acque reflue domestiche; dell'avvenuta realizzazione dovrà essere data comunicazione al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato (pari a 10 A.E.);
- c) venga previsto, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore;
- d) il posizionamento e le dimensioni delle botole di ispezione del filtro percolatore dovranno consentire le necessarie operazioni periodiche di svuotamento e controlavaggio della materiale filtrante;
- e) con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dalla fossa Imhoff e dal degrassatore;
- f) il pozzetto di controllo posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- h) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti gli impianti di depurazione presenti presso lo stabilimento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Giorgio P.no) sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.